

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 21 agosto 2003, n. 1

Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le modalità di svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n.5 recante "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto".

Art. 2

Principi e criteri informativi

1. L'attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel rispetto dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione e al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.

2. La Struttura Ispettiva svolge un'attività di vigilanza di secondo grado che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita alle altre Strutture Regionali.

Art. 3

Ambito operativo

1. L'attività della Struttura Ispettiva si articola in:

- a) attività ispettiva amministrativa consistente nella verifica della regolarità del procedimento rispetto alle norme di legge e alle eventuali procedure amministrative che le regolano;
- b) attività ispettiva consistente nella verifica di aspetti contabili.

Art. 4

Piano Annuale dell'Attività Ispettiva

1. La Giunta Regionale predispone ed adotta il Piano

annuale dell'attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio dell'attività dei soggetti controllati.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Piano annuale è predisposto entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Qualora nel corso dell'anno, si verificano delle situazioni di carattere eccezionale, la Giunta Regionale può deliberare modifiche al Piano Annuale.

Art. 5

Attività Ispettiva ordinaria

1. Attengono all'attività ispettiva ordinaria:

- a) l'analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei Collegi dei Sindaci dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Tali verbali sono trasmessi entro 30 giorni dall'adozione;
- b) l'analisi sotto il profilo amministrativo delle relazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle ispezioni fatte nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto che vengono trasmesse alla Regione;
- c) l'attività di ispezione effettuata d'ufficio in conformità al Piano Annuale.

Art. 6

Attività Ispettiva straordinaria

1. L'Attività Ispettiva straordinaria verte su fattispecie di particolare gravità ed urgenza comunque attinenti alla competenza della Struttura Ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su segnalazione formale dei seguenti soggetti:

- a) dai componenti della Giunta regionale;
- b) dai componenti del Consiglio regionale;
- c) dai componenti dei Collegi dei revisori degli enti sottoposti al controllo;
- d) dall'Agenzia Regionale socio sanitaria;
- e) dal Difensore civico della Regione.

2. Il Dirigente regionale della Struttura attiva l'ispezione tenuto conto della rilevanza e dell'urgenza della segnalazione pervenuta, coordinando l'attività ispettiva con quanto previsto dal Piano annuale.

3. Il Dirigente regionale della Struttura Ispettiva può procedere a verifica ispettiva anche su segnalazione delle Strutture regionali pervenuta con formale richiesta del Segretario di area.

4. La richiesta del Segretario di area di cui al comma 3 è corredata dall'istruttoria formalizzata dalle Strutture regionali competenti per materia evidenziando significativi aspetti di illegittimità amministrativo - contabile.

Art. 7

Modalità della segnalazione

1. La segnalazione per l'attivazione di ispezione straordinaria da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve pervenire alla Struttura Ispettiva con formale richiesta scritta.

2. La richiesta di documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e concluse deve essere formalizzata dai soggetti di cui al comma 1 in apposita istanza scritta indirizzata alla Struttura Ispettiva.

3. La segnalazione deve contenere gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti, nonché la documentazione, necessarie a provarlo.

Art. 8

Modalità di predisposizione delle relazioni

1. L'attività ordinaria e l'attività straordinaria si concludono con una relazione sottoscritta dal Dirigente regionale della Struttura Ispettiva con le scadenze di seguito indicate:

- a) in riferimento alle relazioni conclusive dell'attività ispettiva ordinaria, il Dirigente assegna un termine per le ispezioni e per la redazione delle relazioni medesime in base alla complessità e alla tipologia dell'attività da svolgere;
- b) in riferimento alle relazioni conclusive dell'attività ispettiva straordinaria, le relazioni sono predisposte non oltre 20 giorni dall'ultimazione delle attività di verifica e sono trasmesse in via prioritaria all'Assessore competente per il tramite del Segretario Generale della Programmazione; le relazioni medesime successivamente sono trasmesse anche ai soggetti segnalanti. Qualora nel corso dell'attività ispettiva il Dirigente della Struttura Ispettiva riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione all'Assessore competente, per il tramite del Segretario Generale della Programmazione. Tale comunicazione non esclude l'obbligo di predisporre la relazione conclusiva.

Art. 9

Relazioni semestrali

1. Le relazioni semestrali previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/2003 sono predisposte ed inviate all'assessore competente, per il tramite del Segretario Generale della Programmazione, entro il 30 agosto dell'anno di riferimento ed entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento.

2. Nelle relazioni di cui al comma 1 sono evidenziate le eventuali criticità riscontrate nella gestione dei soggetti controllati.

3. Le relazioni di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla Giunta regionale che le invia tempestivamente al Consiglio regionale.

Art. 10

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1. Ai fini del corretto esercizio dell'attività ispettiva, i soggetti controllati hanno l'obbligo di fornire, nel più breve tempo possibile, la documentazione richiesta dalla Struttura Ispettiva.

2. I soggetti controllati hanno altresì l'obbligo di far accedere i funzionari della Struttura Ispettiva nelle proprie sedi e nei locali destinati all'esercizio della attività, previa formale richiesta del Dirigente regionale della Struttura medesima.

Art. 11

Collaborazione delle Strutture regionali

1. Le Strutture regionali sono tenute a fornire la più ampia collaborazione al fine dello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Strutture regionali forniscono tempestivamente le informazioni e tutta la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.

3. Il Segretario Generale della Programmazione, a seguito di richiesta motivata e preventiva del Dirigente della Struttura Ispettiva, dispone l'utilizzo del personale delle Strutture di cui al comma 1 ogni volta che ciò si renda necessario.

Art. 12

Collaborazione del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

1. Nell'espletamento dei compiti ispettivi, in casi di particolare complessità, la Struttura Ispettiva può chiedere la collaborazione del personale specializzato appartenente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che non siano interessate direttamente dall'attività d'ispezione.

2. L'individuazione del personale di cui al comma 1 spetta al Direttore Generale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, a seguito di specifica richiesta del Dirigente regionale della Struttura Ispettiva.

3. L'attività svolta dal personale di cui al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati dalla Regione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale dipendente.

Art. 13

Rapporti con altre Autorità

1. La Struttura Ispettiva regionale può essere delegata

dalla magistratura contabile per specifiche attività di indagine di competenza della medesima, previa la stipula di apposita convenzione con la Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 4bis del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, in Legge 14 gennaio 1994, n. 19.

2. La Struttura Ispettiva, per le materie di propria competenza, è il referente individuato a svolgere attività di collaborazione con gli organi della Guardia di Finanza.

Art. 14 Tutela della privacy

1. La Struttura Ispettiva svolge la propria attività nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni in materia di trattamento di dati personali.

2. I dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta sono trattati per scopi strettamente collegati con l'esercizio dell'attività istituzionale.

3. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge n. 675/1996 si osservano le modalità di cui al Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 prevedendo la conservazione degli atti e dei documenti in contenitori posti in armadi muniti di serratura.

4. Il personale della Struttura Ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio curandone la conservazione negli appositi contenitori non accessibili al pubblico.

—

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 21 agosto 2003

Galan

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 2422, pubblicata a pag. 74 del presente Bollettino, ndr)

Note agli articoli:

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2003 è il seguente:

“Art. 5 - Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento per la disciplina delle funzioni e delle modalità dell'attività ispettiva e di vigilanza.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 5/2003 è il seguente:

“Art. 4 - Relazioni

1. Il dirigente responsabile della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza predispone una specifica relazione, con cadenza semestrale, sull'attività di vigilanza svolta. Tali relazioni sono inviate alla Giunta che le trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 del D.L. n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, è il seguente:

“2. Pubblico ministero presso la Corte dei conti.

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo degli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, recante disposizioni in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” è il seguente:

“22. Dati sensibili.

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti

o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale.

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.”.

- Il D.P.R. n. 318/1999 ha il seguente titolo: “ Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675.”.

Struttura di riferimento:

Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio sanitario